



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO DEL SINDACO

N. 10/2019 Reg. Ord.

IL SINDACO IN RIFERIMENTO AL PIANO ACUSTICO DEL PCS

Visto l'art. 8, comma 2, della Legge 26.10.1995, n. 447;

Tenuto conto che occorre massimizzare l'attenzione all'inquinamento acustico al fine di assicurare il riposo della collettività e, nel contempo, garantire comunque lo svolgimento di manifestazioni ed attività economiche anche in considerazione del fatto che la nostra città è un polo turistico di rilevanza regionale e che, quindi, si rende necessario facilitare l'iniziativa privata, al fine di rafforzare l'attrazione turistica;

Considerato che si rende necessario predisporre e approvare il piano di zonizzazione previsto dall'attuale normativa e nelle more di emanazione di apposito regolamento;

ORDINA

- 1) I pubblici esercizi che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali durante la normale attività di somministrazione e al locale non siano apportate modifiche tali da trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e intrattenimenti, hanno obbligo di presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447 ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore di seguito riportati. Del superamento dei limiti di emissione sonora, saranno ritenuti responsabili sia il titolare od il legale rappresentante dell'esercizio pubblico, sia il fornitore del server o dell'impianto di diffusione sonora.

L'attività di cui sopra può essere esercitata:

- Nel periodo invernale fino alle ore 24.00 in tutte le zone della città;
- Nel periodo estivo fino alle ore 01,00 nella zona di centro abitato e fino alle 02,00 sul lungomare e fuori dal centro abitato.

L'esercizio abusivo delle manifestazioni ed il superamento dei livelli sonori e dell'orario, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa, salva diversa fattispecie di reato, da € 200,00 ad € 1.000,00.

- 2) I pubblici esercizi in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e intrattenimento (feste da ballo fino a 100 persone e inferiori a 200) devono essere autorizzate dal Sindaco su istanza della parte, indicando le generalità e quant'altro utile e/o necessario, da presentarsi almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività ed è fatto obbligo di allegare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di seguito riportati. Del superamento dei limiti di emissione sonora, saranno ritenuti responsabili sia il titolare od il legale rappresentante dell'esercizio pubblico, sia il fornitore del server e dell'impianto di diffusione sonora.

L'attività di cui sopra può essere esercitata:

- Nel periodo invernale fino alle ore 24.00 in tutte le zone della città;
- Nel periodo estivo fino alle ore 01,00 nella zona di centro abitato e fino alle 02,00 sul lungomare e fuori dal centro abitato.

L'esercizio abusivo delle manifestazioni ed il superamento dei livelli sonori e dell'orario, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa, salva diversa fattispecie di reato, da € 200,00 ad € 1.000,00. In caso di reiterazione delle sanzioni o di accertamento negativo da parte dell'ARPACAL, oltre alle sanzioni sarà disposta dal Sindaco la revoca dell'autorizzazione:

- 3) Per le attività organizzate, o patrocinate, dall'Amministrazione comunale, da associazioni o gruppi privati, tipo concerti, serate musicali, feste patronali e per quelli del calendario in cui l'emissione sonora potrà essere superiore ai limiti stabiliti nel territorio, sarà richiamata espressamente la deroga negli atti di approvazione di dette manifestazioni, mentre quelle il cui impatto sonoro non superi i limiti di rumore di seguito riportati, devono essere autorizzate dal Sindaco su istanza della parte (associazione, comitato, gruppo di privati), indicando le generalità e quant'altro utile e/o necessario, da presentarsi almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività ed è fatto obbligo di allegare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447. Del superamento dei limiti di emissione sonora, saranno ritenuti responsabili sia il titolare od il legale rappresentante dell'esercizio pubblico, sia il fornitore del server e dell'impianto di diffusione sonora.

- 4) E' fatto divieto di effettuare spettacoli pirici o spari di fuochi di artificio, senza preventiva autorizzazione oltre 24.00, speciali deroghe verranno accordate alle feste religiose o civili nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L'esercizio abusivo sarà contravvenzionato fino alle ore 24.00 con una sanzione da € 50,00 e successivamente alle ore 24.00, con una sanzione da € 100,00 a € 5.000,00.

Si precisa che la zonizzazione provvisoria del territorio e i limiti di livello ammissibile di dB previsti sono:

A) AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE ED AREE AD ALTA DENSITA' ABITATIVA:

**LIMITE DIURNO= 60 dB
LIMITE NOTTURNO=50 dB.**

B) LUNGOMARE E ZONE FUORI DAL CENTRO ABITATO:

**LIMITE DIURNO=65 dB
LIMITE NOTTURNO=55 dB.**

DISPONE

L'Affissione all'Albo pretorio del Comune di Nocera Terinese della presente ordinanza.
La diffusione della presente ordinanza a cura degli uffici comunali e del Comando di Polizia Municipale.
La presente ordinanza verrà inviata agli esercizi commerciali.
L'invio della presente ordinanza alle Forze locali dell'Ordine.

Nocera Terinese, lì 20.08.2019

IL SINDACO
f.to *Ing. Antonio Albi*